

Allegato "D" al n. 28919 di repertorio, n. 15175 di raccolta

**Statuto dell'Associazione**

**"C'è da fare ETS"**

**TITOLO I**

**Denominazione, Sede, Durata, Forma Giuridica, Scopo**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"C'è da fare ETS"** (di seguito l'Associazione).

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in **Milano, Piazzale Luigi Cadorna 13.**

L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello provinciale, regionale e nazionale.

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea Straordinaria ai sensi e nei modi di cui all'art. 12 e all'art. 23 del presente Statuto.

**Art. 4 - Forma Giuridica**

L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione Riconosciuta" secondo quanto stabilito dall'art. 14 e ss. del codice civile ed è sottoposta alla Legge Italiana.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Art. 5 - Scopo**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, nello specifico:

- interventi e servizi sociali a sostegno degli individui in età evolutiva, dalla prima infanzia all'età adulta, anche attraverso il supporto neuropsichiatrico, psicologico ed educativo;
- interventi e servizi sociali per il miglioramento dello stile di vita dei bambini e adolescenti che rientrano nel raggio d'azione primaria della Neuropsichiatria Infantile e per la prevenzione primaria e secondaria delle patologie neuropsichiatriche infantili;
- interventi e prestazioni socio-sanitarie, anche attraverso l'utilizzo di strutture sanitarie specializzate, di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi neurologici,

neuropsicologici, psichiatrici dell'età evolutiva (0 - 18 anni) e di tutti i disordini dello sviluppo del bambino nelle sue varie linee di espressione (psicomotoria, linguistica, cognitiva, affettiva e relazionale);

- rappresentare un punto di riferimento certo e qualificato che dia agli utenti informazioni e aiuto per consulenza e assistenza per l'identificazione del problema dell'adolescente o per l'approccio Riabilitativo e scolastico.

In particolare, l'associazione mira a fornire agli adolescenti con patologie neuropsichiatriche ed alle loro famiglie un aiuto per trovare risposta ai loro problemi diagnostici e di assistenza riabilitativa sostenendoli nella loro difficoltà ad affrontare le sfide della socializzazione e a destinare le risorse raccolte ad enti e strutture ospedaliere che operano nell'assistenza psicologica dei reparti infantili e adolescenziali.

In sintesi, il progetto si propone principalmente di migliorare la salute mentale dei giovani attraverso il supporto psicologico e neuropsichiatrico.

L'Associazione persegue la predetta finalità attraverso attività senza scopo di lucro quali:

- realizzare e promuovere spettacoli, eventi educativi, ricreativi culturali e sportivi, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, workshop, di durata variabile, utili ai fini di raccogliere fondi nonché ai fini di informazione e prevenzione;
- la produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di file multimediali, video, musiche e canzoni;
- vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti di consumo (es. gadget ed articoli di abbigliamento) e promozionali;
- stimolare l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati sui temi della psicologia e psichiatria infantile ed adolescenziale attraverso la promozione di progetti, incontri, dibattiti aventi ad oggetto tematiche di neuropsichiatria infantile ed adolescenziale;
- promuovere la cultura e la formazione nel settore e nelle sue correlate declinazioni;
- promuovere e sviluppare i contatti con altri consorzi, imprese, associazioni ed enti nazionali ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico ed economico e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni.

L'Associazione intende perseguire queste finalità mediante specifiche azioni quali:

- raccolta pubblica sia occasionale che non di fondi in

tutte le sue forme nei limiti di legge;

- sostenimento di spese per fornitori, dipendenti, collaboratori e professionisti nell'ambito di eventi finalizzati alla raccolta di fondi ovvero all'incremento di visibilità ed alla promozione delle attività svolte dall'Associazione;
- sostenimento di spese di professionisti o di strutture ospedaliere pubbliche e private che esercitano attività di assistenza psichiatrica, psicologica e sociale, nonché di Fondazioni o altri Enti non profit che abbiano finalità assimilabili a quelle dell'Associazione;
- eventuali ulteriori attività di tipo commerciale non elencate ai punti precedenti.

L'Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le iniziative che riterrà opportune o utili al raggiungimento dello scopo associativo.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro.

L'Associazione è apartitica e apolitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

## **Titolo II**

### **Associati, Condotta Etica, Adesione, Contributi, Diritti e Obblighi, Cessazione Rapporto Associazione**

#### **Art. 6 - Associati**

L'Associazione può avere un numero illimitato di Associati.

Possono aderire all'Associazione tutti le persone fisiche e i soggetti giuridici che esprimano un interesse specifico e dimostrabile per il tema "disagio adolescenziale" e/o per gli scopi sociali indicati nell'articolo 5.

Gli Associati, in relazione alla loro natura, sono:

- a) persone fisiche e giuridiche che abbiano nel proprio scopo sociale finalità in linea con lo scopo dell'Associazione, come meglio espresso all'art. 5
- b) enti pubblici di ricerca, università e organismi di ricerca pubblici o privati, sotto qualsiasi forma costituiti, con finalità di indirizzo, coordinamento, sostegno e promozione delle attività di ricerca scientifica e nel settore socio-sanitario in linea con lo scopo dell'Associazione, come meglio espresso all'art. 5.

L'Associazione favorisce e garantisce la massima apertura all'adesione dei suddetti soggetti.

Gli Associati si distinguono in Fondatori e Ordinari. I primi sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, i secondi sono quelli che vi aderiscono successivamente, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7.

Perdono tale qualità nei casi di recesso, esclusione e decadenza.

#### **Art. 7- Domanda di adesione**

Possono richiedere di far parte dell'Associazione, in

qualità di Associato, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, che ne facciano regolare domanda.

Tutte le richieste di adesione, debitamente sottoscritte, comportano l'integrale accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Tali richieste devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di adesione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La qualità di Associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo previo versamento dei contributi associativi nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

#### **Art. 8 - Contributi**

Tutti gli Associati sono tenuti a versare un contributo una tantum di adesione ed un contributo annuale.

Gli Associati devono versare i contributi (qui di seguito Contributi Ordinari) nell'ammontare e secondo le modalità deliberate annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, salvo che per il primo esercizio finanziario la relativa quantificazione è fissata nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea anche la deliberazione di eventuali contributi di natura straordinaria.

Gli Associati dissenzienti sull'importo dei Contributi Ordinari, ove deliberato in aumento rispetto all'annualità precedente dall'Assemblea ovvero sulla deliberazione, da parte dell'Assemblea, di eventuali contributi di natura straordinaria, hanno facoltà di recedere entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. Il recesso avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa comunicazione inviata dall'interessato recedente via raccomandata e/o via posta certificata.

#### **Art. 9 - Diritti e obblighi**

Tutti gli Associati in regola con il pagamento dei contributi dovuti hanno il diritto di:

- a) partecipare o esprimere un rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea;
- b) eleggere rappresentanti nelle cariche sociali;
- c) chiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea, congiuntamente con almeno un terzo degli altri Associati, fornendo indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno;

- d) essere informati e partecipare a tutte le attività promosse e/o realizzate dall'Associazione;
- e) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico e del bilancio preventivo di esercizio e dei verbali;
- f) recedere dall'Associazione secondo le modalità definite dall'Art.10.

Gli Associati hanno il dovere di:

- a) osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e rispettare le decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, nelle materie di loro competenza;
- b) provvedere al versamento dei contributi dovuti;
- c) astenersi da comportamenti contrari allo scopo e alle attività dell'Associazione;
- d) contribuire finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, nella misura e con le modalità previste dal presente Statuto e dalle delibere dell'Assemblea;
- e) partecipare a tutte le attività di loro competenza e fornire la più ampia collaborazione per il perseguimento dello scopo di cui all'art. 5;
- f) comunicare all'Associazione le variazioni significative che avvengano all'interno della loro compagine.

**Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato, esclusione e recesso**

La qualità di Associato si perde nei casi di:

1. Recesso da parte dell'Associato;
2. Scioglimento, liquidazione o dichiarazione di fallimento e procedure similari dell'Associato;
3. Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

Il recesso può essere esercitato dall'Associato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e diverrà efficace a decorrere dal 31 dicembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 30 settembre, l'efficacia del recesso decorrerà dal 31 dicembre dell'anno successivo ed il contributo annuale dovrà essere corrisposto integralmente per l'anno successivo. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di membro e al versamento dei contributi dell'Associato recedente restano immutati, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 8.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, morosità, per lo svolgimento di attività che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o per azioni in contrasto o incompatibili con le finalità dell'Associazione. In tutte le ipotesi di

esclusione, il Consiglio Direttivo ne porta a conoscenza l'Assemblea nella prima riunione utile. Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Ogni soggetto che cessi di essere Associato per cause dovute a recesso e/o esclusione non potrà far valere alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulle quote già versate. La quota o il patrimonio di adesione del soggetto che cessi di essere Associato non è trasmissibile né rivalutabile.

### **TITOLO III**

#### **Organi e rappresentanza**

##### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Revisore Contabile Unico ovvero l'Organo di Controllo.

##### **Art.12- Assemblea degli Associati**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e i relativi pagamenti. Ogni Associato può essere rappresentato in Assemblea da un delegato: in ogni caso nessun Associato può rappresentare per delega più di 3 Associati.

Ogni Associato esprime un voto e i voti sono palesi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, solo in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario e, in assenza anche di questi, dall'altro Vicepresidente in carica ovvero in assenza anche di quest'ultimo da altra persona indicata dalla stessa Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8, comma 4.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente vicario o su richiesta motivata di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli Associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, l'ora ed è inviato a tutti gli Associati mediante lettera raccomanda a.r. o posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo telematico almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Esso può contestualmente

indicare anche il giorno e la data della seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ad un giorno di distanza dalla prima convocazione. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata secondo le modalità sopra riportate, con un preavviso di sette giorni.

L'Assemblea ordinaria è competente per le seguenti materie:

- a) definizione delle principali linee di azione che l'Associazione è tenuta a seguire per il perseguimento dello scopo associativo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo annuale proposto dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità;
- c) approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- d) elezione del Presidente ai sensi del successivo art. 13;
- e) elezione dei membri del Consiglio Direttivo ai sensi di quanto stabilito dall'art.15;
- f) nomina dei membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- g) nomina del Revisore Contabile Unico ovvero dei membri dell'Organo di Controllo;
- h) definizione dell'entità dei contributi di cui all'art. 8 che gli Associati sono tenuti a corrispondere;
- i) deliberazione su eventuali altri argomenti ad essa demandati per Statuto o per legge o che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre alla stessa;
- j) espressione di pareri e indirizzi riferibili all'attività del Consiglio Direttivo al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Strategico Triennale e dalla sua declinazione annuale.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- b) sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, determinandone le modalità, sulla nomina dei liquidatori, sulla fissazione dei poteri e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati presso la sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se almeno la metà più uno degli Associati è presente o rappresentata e in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni attinenti le modifiche dello Statuto

dell'Associazione e la revoca del Presidente, per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati, e ad eccezione della deliberazione relativa allo scioglimento, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione, per la quale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

L'Assemblea degli Associati può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, nelle modalità consentite dalla legge e alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **Art. 13 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, salvo il primo Presidente che è nominato nell'atto costitutivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli Associati.

Al Presidente competono i seguenti compiti:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione, anche nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) l'esercizio dei più ampi poteri di iniziativa per il buon funzionamento amministrativo e promozionale dell'Associazione;
- c) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) la vigilanza sullo stato di attuazione del Piano Strategico Triennale;
- f) la redazione della relazione annuale sulle attività dell'Associazione.



La carica di Presidente è gratuita, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare i relativi provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella prima riunione utile per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente vicario.

#### **Art. 14 - Vicepresidenti**

Il Presidente è coadiuvato da due Vicepresidenti, di cui uno vicario, espressione della Componente Scientifica e della Ricerca rappresentata in seno all'Assemblea.

I Vicepresidenti sono eletti in seno al Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti e, come il Presidente, durano in carica tre anni.

La carica, con riferimento alle funzioni specifiche di Vicepresidente, è gratuita così come ogni incarico conferito all'interno dell'Associazione, fatti salvi i rimborsi di spese sostenute esclusivamente per l'esercizio della funzione.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi motivo.

#### **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo strategico, coordinamento, programmazione e gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 12 componenti, compreso il Presidente, eletti a maggioranza dall'Assemblea dei Soci (eccezion fatta per i primi componenti, nominati nell'atto costitutivo). La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per una durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzioni consultive e senza diritto di voto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.

Le eventuali dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo devono essere trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata al Presidente o, in mancanza, attraverso mezzi che ne attestino la ricezione da parte del destinatario e diventano effettive solo dopo essere state accettate dal Consiglio. In questa eventualità, il Consiglio procede, con deliberazione assunta a maggioranza, alla cooptazione di un sostituto. Il Consiglio Direttivo, nell'arco di un mandato

non può procedere alla cooptazione di un numero di membri superiore a un terzo dei suoi membri.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di due mesi.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione trasmessa dal Presidente, con procedura idonea a certificare la ricezione da parte del destinatario a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; per questi ultimi non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza semplice dei partecipanti alle sedute; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina, di volta in volta, un Segretario, incaricato di redigere il verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati presso la sede sociale.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Al Consiglio Direttivo competono, tra l'altro, le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre e proporre all'approvazione dell'Assemblea il Piano Strategico Triennale e la correlata declinazione annuale, avvalendosi del contributo reso disponibile dal Comitato Tecnico-Scientifico;
- b) promuovere l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- c) nominare al proprio interno i Vicepresidenti;
- d) attribuire, eventualmente, deleghe specifiche per aree tematiche ai suoi componenti;
- e) proporre all'Assemblea la nomina dei Componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito;
- f) pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo;
- g) definire l'entità dei contributi da proporre all'Assemblea per la relativa approvazione;
- h) monitorare l'avanzamento delle attività e dei progetti dell'Associazione;
- i) redigere l'eventuale regolamento interno per tutto quanto non previsto dal vigente statuto e proporlo

all'Assemblea per l'approvazione;

- j) vigilare circa l'osservanza dello Statuto da parte degli Associati;
- k) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Assemblea nei termini di cui all'art.19;
- l) provvedere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in accordo a quanto stabilito nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- m) deliberare sulla richiesta di nuovi Associati e sulla esclusione degli Associati.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso né rimborso per l'espletamento delle proprie funzioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Art. 16 - Comitato Tecnico-Scientifico e Coordinatore**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo consultivo, con la funzione di osservatorio della formazione nelle materie promosse dall'Associazione, di indirizzo scientifico e proposta di scenari di sviluppo e attività progettuali. Il Comitato Tecnico-Scientifico inoltre supporta il Consiglio Direttivo nella predisposizione e nell'aggiornamento del Piano Strategico Triennale e delle sue declinazioni annuali e in ogni altra materia su richiesta dello stesso.

I componenti il Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è aperto alla partecipazione dei rappresentanti delle Imprese e/o Reti d'Impresa e/o Consorzi, dei rappresentanti delle Università, dei Centri di Ricerca aderenti all'Associazione, oltre che dei rappresentanti di Organizzazioni pubblico/private che operano in prevalenza nel settore di interesse per

l'Associazione.

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica per una durata di tre anni e sono rieleggibili. Ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico per l'espletamento delle funzioni non spetta alcun compenso o rimborso.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico è eletto dai componenti dello stesso organo ed è espressione della componente Università, Enti di ricerca, altri organismi di ricerca pubblici e privati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico viene convocato dal Coordinatore a mezzo di posta elettronica ordinaria da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza detta termine è ridotto a cinque giorni.

Le sedute del Comitato Tecnico-Scientifico sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore e depositato presso l'Associazione

Al Comitato Tecnico-Scientifico possono partecipare, senza formalità di invito, il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge le seguenti attività:

- a) fornisce supporto al Consiglio Direttivo nella predisposizione del Piano Strategico Triennale e della sua declinazione annuale;
- b) esprime parere e/o pareri in merito all'attività tecnico-scientifica dell'Associazione;
- c) propone convenzioni e/o accordi di partenariato con

organizzazioni pubblico/private di forte rilevanza nazionale internazionale per l'operato dell'Associazione e per lo svolgimento del Piano Strategico Triennale.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Organo di Controllo**

A far tempo dall'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo, anche di tipo monocratico, qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Associazione dovrà provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo anche qualora vengano costituiti patrimoni destinati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo esercita altresì il controllo contabile sulle attività dell'Associazione.

L'Organo di Controllo provvede:

- a) a denunciare all'Assemblea degli Associati, per i provvedimenti del caso, le violazioni di legge o di statuto poste eventualmente in essere dai membri del Consiglio Direttivo e, ove si tratti di violazioni perseguibili d'ufficio punite con sanzioni penali o amministrative, a denunciare dette violazioni anche all'Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- b) a verificare che il Libro degli Associati, il Libro delle decisioni dell'Assemblea degli Associati, il Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo ed ogni altro libro o registro utilizzato per la gestione dell'Associazione siano tenuti in conformità alle prescrizioni di legge e di statuto;
- c) a redigere una relazione sulle attività svolte dal medesimo Organo nell'anno solare da presentarsi all'Assemblea degli Associati in occasione dell'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio annuale relativo a tale anno.

I singoli membri dell'Organo di Controllo possono in qualunque momento prendere visione ed estrarre copia delle scritture contabili tenute dal Consiglio Direttivo, del Libro degli Associati, del Libro delle decisioni dell'Assemblea degli Associati, del Libro delle decisioni

del Consiglio Direttivo e di ogni altro libro o registro utilizzato per la gestione dell'Associazione, nonché, più in generale, di tutti i documenti riguardanti le attività dell'Associazione.

Ciascun Associato può in qualunque momento denunciare all'Organo di Controllo le eventuali irregolarità o violazioni riscontrate nelle attività dell'Associazione. L'Organo di Controllo deve espressamente prendere posizione su tali denunce nell'ambito della relazione sulle attività svolte nell'anno solare di riferimento e, se ne riscontra la necessità, chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea degli Associati per le deliberazioni del caso.

#### **Art. 18 - Composizione e funzionamento dell'Organo di Controllo**

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali.

È facoltà dell'Assemblea optare tra Organo di Controllo in composizione monocratica o collegiale.

L'Organo di Controllo in composizione collegiale è composto da tre membri.

L'incarico può essere conferito a titolo oneroso.

La nomina a membro dell'Organo di Controllo produce effetti dalla data dell'ultima accettazione della nomina da parte dei soggetti nominati. Gli effetti di quest'ultima restano subordinati alla comunicazione dell'indirizzo mail del soggetto nominato per l'invio delle comunicazioni previste dal presente statuto o comunque richieste per legge.

L'Organo di Controllo, ove non via abbia provveduto l'Assemblea degli Associati all'atto della relativa nomina, designa al proprio interno un Presidente.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica per gli anni solari, non superiori a tre, determinati dall'Assemblea degli Associati all'atto della relativa nomina. I membri dell'Organo di Controllo resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno solare di durata della carica.

Resta salva la facoltà dell'Assemblea degli Associati di deliberare la revoca anticipata di uno o più membri dell'Organo di Controllo per giusta causa e con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati.

In caso di cessazione, per rinuncia, revoca o qualsiasi altra causa, dei membri dell'Organo di Controllo dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea degli Associati per la nomina del sostituto che resterà in carica per la durata originariamente prevista per il membro sostituito.

L'Organo di Controllo è presieduto dal suo Presidente, il quale ne provvede alla convocazione - con invito indicante luogo, data ed ora della riunione e relativo ordine del giorno - ogni qualvolta lo ritenga necessario o, in ogni

caso, qualora ne faccia richiesta scritta almeno un altro membro. La convocazione deve essere effettuata mediante preavviso scritto da inviarsi a ciascun membro, nell'indirizzo mail comunicato dal medesimo all'atto dell'accettazione della nomina, almeno 6 (sei) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza motivata, almeno 3 (tre) giorni prima.

L'Organo di Controllo si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché in Italia.

L'Organo di Controllo assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti alla singola riunione. Ciascun membro ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione dei membri alle riunioni dell'Organo di Controllo anche mediante strumenti di comunicazione che consentano l'identificazione degli stessi a distanza ed ai medesimi di esprimere il proprio voto contestualmente ai membri che partecipino personalmente alle riunioni. In nessun caso il voto può essere espresso per il tramite di un rappresentante.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo possono assistere tutti gli Associati che abbiano fatto preventiva richiesta scritta nonché i terzi invitati dal medesimo Organo di Controllo.

Le decisioni assunte devono risultare da apposito verbale redatto a cura del Presidente dell'Organo di Controllo entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa adozione.

Il Presidente provvede ad inviare il verbale della riunione a tutti i membri dell'Organo di Controllo, nell'indirizzo mail dai medesimi comunicato all'atto dell'accettazione della nomina, entro 3 (tre) giorni dalla redazione dello stesso. Entro il medesimo termine il verbale deve essere:

- a) inserito nel Libro delle decisioni dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dello stesso Presidente;
- b) pubblicato per la visione degli Associati mediante i sistemi di comunicazione on-line a disposizione dell'Associazione.

#### **TITOLO IV**

##### ***Mezzi finanziari, patrimonio ed esercizio sociale***

#### **Art. 19 - Mezzi finanziari e Fondo Comune**

L'Associazione trae le risorse economiche e i mezzi per il proprio sostentamento da:

- a) contributo di adesione una tantum;
- b) contributi annuali ordinari e/o straordinari deliberati dall'Assemblea degli Associati;
- c) contributi volontari degli Associati;
- d) contributi una tantum o periodici da parte di istituti di credito ed organismi economici, istituti scientifici, enti pubblici, aziende private ed associazioni che, pur non partecipando all'Associazione, ne condividono gli scopi;
- e) contributi dello Stato, Regione e Istituzioni pubbliche,

anche finalizzati esclusivamente a sostenere specifiche e documentate attività e/o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- f) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- g) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge;
- h) donazioni spontanee da parte di persone fisiche o giuridiche;
- i) rendite e/o proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione.

Le entrate sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità associative ed è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione ai soci.

All'atto di ammissione l'Associato si obbliga a rispettare le deliberazioni dell'Assemblea generale, nel rispetto delle regole e delle misure stabilite, in ordine ai contributi di cui all'art. 8.

Le somme in danaro corrisposte ai sensi del comma precedente, confluiscono in un apposito conto corrente bancario, denominato Fondo Comune la cui gestione è affidata a un Tesoriere designato dal Consiglio Direttivo.

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze delle attività.

Il fondo Comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione, non possono essere destinati ai soci neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 20 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti dei Soci in sede di costituzione o di terzi in danaro, beni mobili e immobili o altre utilità, impiegabili in via esclusiva per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
- b) da eventuali avanzi delle gestioni annuali che il Consiglio Direttivo potrà destinare a incrementare il patrimonio mediante delibera;
- c) dai proventi degli eventuali investimenti mobiliari o immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo;
- e) da contributi al patrimonio dall'Unione Europea, dallo



Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 21- Esercizio finanziario e bilanci**

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione provvederà a pubblicare annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### **Art. 22 - Revisore Contabile Unico**

In assenza di nomina dell'Organo di Controllo l'Assemblea nomina, tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali, il Revisore Contabile Unico.

Il Revisore Contabile Unico dura in carica tre anni, per lo stesso mandato del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per più di un mandato della stessa durata.

Il Revisore Contabile Unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Il Revisore Contabile Unico può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle adunanze dell'Assemblea. La sua carica è a titolo oneroso.

### **TITOLO V**

#### **Disposizioni Finali**

#### **Art. 23 - Liquidazione e scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli Associati provvede ad indicare il liquidatore o i liquidatori e determinare le relative competenze e i relativi compensi. Il liquidatore o i liquidatori devono provvedere a trasferire il patrimonio dell'Associazione, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro

unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

**Art. 24 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile, del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e del Codice di Procedura Civile in materia.

**Art. 25 - Foro Competente**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra Associati o fra Associati e Associazione, in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto saranno primariamente oggetto del tentativo di composizione bonaria ad opera degli Organi dell'Associazione; in subordine saranno rimesse alla competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Milano.

f.to Paolo Kessisoglu

f.to Silvia Rocchi

f.to Simone D'Angelo

f.to Gherardo Colombo

f.to Roberto Sergio Pierluigi Scibetta

f.to Daniele Settecasì

f.to Fabrizio Gasparetto

f.to Carlo Moser

f.to Federica Kessisoglu

f.to Michele Lupi

f.to Lorenzo Maugeri

f.to Fabrizio Rosario Longo

f.to Federico Donda

f.to Cesare Gattoni notaio (sigillo)